



**MIM**

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: [meic87400n@istruzione.it](mailto:meic87400n@istruzione.it) - pec: [meic87400n@pec.istruzione.it](mailto:meic87400n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.ic-saponara.edu.it](http://www.ic-saponara.edu.it)

Codice univoco ufficio UF4TSQ

\*\*\*\*\*

**Ai sigg. docenti**

**Al personale ATA**

**Ai signori genitori/tutori degli alunni**

**Al sito web dell'Istituto**

**Oggetto: Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte I titolo contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416, che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- VISTA** l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
- VISTA** la nota del MIM prot. n. 42616 del 19/09/2025, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2025/2026;
- VISTA** la Circolare n. 18 del 14/10/2025, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - anno scolastico 2025/2026" con la quale vengono fissate le date delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola, a.s. 2025-26;

### INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio **2025/2026, 2026/2027, 2027/2028**, che si svolgeranno nei giorni di **domenica 30/11/2025**, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, e di **lunedì 01/12/2025**, dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto avrà la seguente composizione:

- Genitori: n. 8
- Docenti: n. 8
- ATA: n. 2
- Dirigente Scolastico (componente di diritto).

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

La procedura per le elezioni è regolata dalle seguenti disposizioni dettate dalla citata OM 215/91:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o dell'anno scolastico (31 agosto). I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.
- Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
- I genitori di più alunni iscritti in diverse classi e/o ordini di scuola votano una sola volta.

Si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

1. Il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, avverrà dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni alla Commissione elettorale presso la segreteria
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale subito dopo le ore 15:00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La Commissione elettorale verifica successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Il seggio è immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

Si sottolinea, inoltre, che:

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.

Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA).

La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Le liste per le componenti devono essere presentate da un gruppo di firmatari, che NON possono essere i candidati:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori;
  - per la componente Docenti: almeno 20;
  - per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2).
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.

Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

- I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.

Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

- Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
- Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

### **Modalità di votazione**

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando a esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

**Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli, nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista.

Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprire il seggio vacante, si procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto avverrà entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91.

Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e posto agli Atti.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof.ssa Concetta Muzio**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la *firma* autografa